



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
E DEGLI APPALTI DI LAVORI
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA**

articolo 238, commi da 1 a 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
29.06.2015**

1.	PRINCIPI	3
2.	FINALITÀ.....	3
3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4.	COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
5.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMPETENZA ALLE SPESE	5
6.	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI.....	5
7.	COTTIMO FIDUCIARIO.....	6
8.	SVOLGIMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
9.	AFFIDAMENTO DIRETTO	7
10.	PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI	7
11.	APPALTI DI LAVORI NON ESEGUIBILI IN ECONOMIA.....	7
12.	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E CONSEGUENTI PROCEDURE SELETTIVE.....	8
13.	PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI PER GLI APPALTI DI LAVORI NON ESEGUIBILI IN ECONOMIA.....	10
14.	ENTRATA IN VIGORE.....	11

1. Principi

Il presente Regolamento, **che sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato dal C.d.A. in data 21 giugno 2012**, disciplina l'attività negoziale, relativamente **agli appalti di lavori, di CORDAR Valsesia S.p.A.** (in seguito Azienda), **ai sensi dell'articolo 238, commi da 1 a 6, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.** (in seguito Codice) **e dell'articolo 341, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.** (in seguito Regolamento appalti).

L'attività negoziale dell'Azienda si ispira ai seguenti principi:

- Perseguimento dei fini statutari per i quali la Società è legittimata ad operare e, con riferimento ai lavori in economia, **con riguardo alle proprie specifiche esigenze, così come disposto dall'articolo 125, comma 6, del Codice;**
- realizzazione del miglior rapporto costi - benefici;
- osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

2. Finalità

Il presente Regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale dell'Azienda, secondo criteri di unità di indirizzo, e i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, imparzialità e non aggravamento, così come previsto **dagli articoli 2, 125, comma 8 e 231 del Codice.**

A tali fini l'Azienda stimola la concorrenza fra i potenziali contraenti privati, garantendo agli stessi parità di condizioni nell'accesso alle procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori.

L'Operatore economico è individuato mediante le modalità disciplinate dal presente Regolamento e in coerenza con le procedure previste dal sistema di qualità.

3. Normativa di riferimento

L'Azienda è soggetto aggiudicatore nei settori c.d. "speciali"; **la sua attività contrattuale è pertanto regolata dal Codice**, ai sensi dell'articolo 32 *"Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori comma 1, lettera c) "lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

Pertanto le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme del Codice e in particolare con quelle contenute **nell'articolo 238, comma 1, del Codice, che richiama la parte III per l'affidamento di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia**

comunitaria, e comma 6 che richiama l'articolo 125 (commi da 1 a 8 e da 12 a 14) per l'affidamento di appalti di lavori in economia, nonché con le norme del Regolamento appalti in particolare quelle contenute **nell'articolo 341, comma 1, che richiama le disposizioni dell'articolo 339** per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e **nella Parte II, Titolo VIII, Capo III** per i lavori in economia articoli da 173 a 177.

Ai sensi **dell'articolo 206, comma 3, del Codice,** e **dell'articolo 339, comma 2, del Regolamento appalti,** l'Azienda si riserva la facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, altre disposizioni del Codice e del Regolamento appalti diverse da quelle elencate nei predetti articoli e alla cui osservanza non è obbligata, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

4. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Compete al Consiglio di Amministrazione (in seguito C.d.A.) proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il programma delle opere da realizzarsi nel corso degli esercizi finanziari.

Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

Il C.d.A. adotta gli atti che attuano i programmi e gli indirizzi dell'Assemblea, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale della Società.

Per le opere espressamente considerate nel programma, il C.d.A. provvede:

- a) ad approvare i progetti delle opere;
- b) a costituire le eventuali commissioni giudicatrici a sensi dell'articolo 84, del Codice;
- c) ad approvare le perizie di variante di competenza e gli atti relativi di concordamento di nuovi prezzi;
- d) a definire le controversie eventualmente insorte con l'appaltatore per importi superiori alle competenze del Direttore Generale.

Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi o complementari al progetto approvato che comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale dell'Assemblea;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, ecc. eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

il C.d.A. adegua conseguentemente le previsioni di bilancio e di ogni altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

5. Responsabile del procedimento e competenza alle spese

Nel rispetto delle disposizioni di cui **agli articoli 10, comma 9, e 125, comma 2, del Codice**, l'Azienda, per ogni singolo intervento di lavori da realizzarsi e per ogni acquisizione in economia di lavori, opera attraverso un Responsabile del procedimento limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza è tenuta. In accordo allo statuto della Società e alla procura in affari attribuita al Direttore Generale attualmente vigenti, il Responsabile del procedimento per lavori di importo fino a Euro 40.000,00 deve ottenere l'autorizzazione del Direttore Generale (in sua assenza dell'Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione), per importi superiori a Euro 40.000,00 sino ad Euro 200.000,00 deve ottenere l'autorizzazione dall'Amministratore Delegato (in sua assenza dal Consiglio di Amministrazione), mentre per importi superiori ad Euro 200.000,00 deve ottenere l'autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci.

6. Acquisizioni in economia di lavori

Ai sensi dell'articolo 125, commi 1 e 5, del Codice le acquisizioni in economia di lavori possono essere effettuate:

- a) Mediante amministrazione diretta per una spesa complessiva non superiore a **€ 50.000,00**;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario per importi non superiori a **€ 200.000,00**.

Nel rispetto dell'articolo 125, comma 3 del Codice nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Azienda, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 4 il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi nel rispetto delle seguenti procedure.

L'Azienda si riserva la possibilità di effettuare le acquisizioni in economia anche mediante il c.d. "sistema misto" quando si rende necessaria l'esecuzione di lavori in parte in "amministrazione diretta" e in parte con "cottimo fiduciario".

Ai sensi dell'articolo 125, comma 6, del Codice a titolo indicativo e non esaustivo possono effettuarsi in economia le seguenti spese:

- a. lavori per la **manutenzione o riparazione di opere o di impianti** quali: **stabili, impianti, macchinari**, installazioni hardware e software, reti di **collettori**, di **tubazioni** e delle relative attrezzature, **opere di accesso e di difesa** alle strutture e infrastrutture gestite dall'Azienda;
- b. lavori per il **funzionamento dei depuratori e dei potabilizzatori** dell'Azienda;
- c. lavori per il funzionamento degli **impianti di sollevamento** acque reflue e/o potabili;
- d. lavori per il funzionamento degli **impianti di acquedotto** e di **fognatura**;
- e. interventi non programmabili **in materia di sicurezza**;

- f. lavori necessari per la **compilazione di progetti**;
- g. lavori che non possono essere differiti, dopo l'**infruttuoso esperimento delle procedure di gara**;
- h. **completamento di opere o impianti** a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- i. **urgenza**, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, ovvero per l'igiene e salute pubblica.

L'Azienda, in caso di necessità, si riserva di applicare le disposizioni del Regolamento appalti con riferimento **agli articoli 175 "Lavori d'urgenza", 176 "Provvedimenti in casi di somma urgenza e 177 "Perizia suppletiva per maggiori spese"**, così come richiamati dall'articolo 341 del medesimo.

7. Cottimo fiduciario

Ai sensi dell'articolo 125, commi 4 e 8, del Codice e dell'articolo 173, del Regolamento appalti le acquisizioni in economia di lavori, possono essere effettuate:

- a) Mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto dell'articolo 8 del presente Regolamento;
- b) mediante affidamento diretto, nel rispetto dell'articolo 9 del presente Regolamento.

8. Svolgimento del cottimo fiduciario e stipulazione del contratto

Ai sensi dell'articolo 125, commi 4, 8 e 12, del Codice, per lavori - di importo pari o superiore a € **40.000,00** (euro quarantamila/00) e fino a € **200.000,00** (euro duecentomila/00) - l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene tramite una procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato **ovvero tramite elenchi di Operatori economici appositamente predisposti dall'Azienda** (Sistema di qualificazione di cui all'articolo 12 del presente Regolamento) ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti.

L'individuazione degli Operatori economici dovrà avvenire nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 173, comma 1, del Regolamento appalti agli Operatori economici individuati verrà inviata una lettera di invito che dovrà almeno riportare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'Azienda di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista **ai sensi dell'articolo 137, del Codice**;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario sarà stipulato attraverso scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Azienda dispone l'ordinazione dei lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito ed il richiamo ad altri elaborati amministrativi e tecnici appositamente predisposti.

9. Affidamento diretto

Ai sensi dell'articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. Anche in questo caso vale **il rispetto dei principi** richiamati dall'articolo 2 del presente Regolamento **del divieto di frazionamento** di cui **all'articolo 125, comma 13, del Codice**.

10. Pubblicità e comunicazioni delle acquisizioni in economia di lavori

Ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del Regolamento appalti l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario, di importo pari o superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), è **soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo dell'Azienda** (c.d. profilo del committente).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a) del Codice e richiamato il quadro di riepilogo delle **"Informazioni e tempistiche di trasmissione" delle comunicazioni di dati inerenti i contratti di lavori**, pubblicato sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, l'Azienda - per tutti gli affidamenti di cui al presente Regolamento di importo pari o superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) - **è tenuta a comunicare tramite la procedura informatica SOOP** quanto segue:

- a) **nel caso di procedura non aggiudicata: i dati di inquadramento comuni dell'intervento, entro trenta giorni** dal provvedimento con il quale l'Azienda ha disposto l'annullamento/revoca della procedura di gara ovvero ha accertato l'esito negativo della procedura;
- b) **nel caso di procedura aggiudicata: i dati di inquadramento comuni dell'intervento e di aggiudicazione, entro trenta giorni**dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva **efficace**.

11. Appalti di lavoro non eseguibili in economia

Per l'attività negoziale, relativa **agli appalti di lavori non eseguibili in economia e di importo inferiore alla soglia comunitaria pari a € 5.186.000,00**, l'Azienda applicherà le

norme della parte III del Codice, così come stabilito dall'articolo 238, comma 1 del medesimo, le norme dell'articolo 339 del Regolamento appalti così come stabilito dall'articolo 341 del medesimo e le norme seguenti del presente Regolamento.

12. Sistema di qualificazione e conseguenti procedure selettive

L'Azienda con l'avviso in data 26 giugno 2012 ha reso noto l'intenzione di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, di cui all'articolo 232, comma 1, del Codice, finalizzato all'aggiudicazione dei lavori nei settori speciali sotto soglia comunitaria di cui all'articolo 238, comma 1, del medesimo. A tale scopo e nel rispetto dell'articolo 232, comma 9, del Codice, l'Azienda ha redatto un elenco di Operatori economici, diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è stata richiesta. A seguito dell'approvazione del C.d.A. del presente Regolamento l'Azienda, per aggiornare il sistema di qualificazione la cui durata sarà triennale e non più illimitata, ripubblicherà l'avviso di cui all'Allegato XIV nel rispetto dell'articolo 238, comma 2, del Codice.

Le procedure selettive avverranno nel rispetto dell'articolo 232, del Codice, del presente Regolamento e in particolare in base alle seguenti disposizioni.

a) Affidamento di lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 - (Elenco Operatorieconomici gruppo A)

Richiamando l'articolo 122, comma 7, del Codice, per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, rivolgendo invito ad almeno 5 Operatori economici iscritti nella Sottocategoria Gruppo A dell'Elenco degli Operatori economici (senza attestazione SOA), se sussistono aspiranti idonei in tali numero. I lavori saranno affidati dall'Azienda, a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

I criteri di aggiudicazione di ogni singola procedura negoziata saranno di volta in volta stabiliti nelle rispettive Determinazioni a contrarre ed indicati successivamente nelle lettere di invito.

b) Affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 500.000,00 - (Elenco Operatori economici gruppo B)

Richiamando l'articolo 122, comma 7, del Codice, per lavori di importo superiore a € 150.000,00, e inferiore a € 500.000,00, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, rivolgendo invito ad almeno 5 Operatori economici iscritti nella Sottocategoria Gruppo B dell'Elenco degli Operatori economici (con attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli articoli 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere), se sussistono aspiranti idonei in tali numero. I lavori saranno affidati dall'Azienda, a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

I criteri di aggiudicazione di ogni singola procedura negoziata saranno di volta in volta stabiliti nelle rispettive Determinazioni a contrarre ed indicati successivamente nelle lettere di invito.

c) Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 - (Elenco Operatori economici gruppo B)

Richiamando l'articolo 122, comma 7, del Codice, per lavori di importo pari o superiore a € 500.000,00, e inferiore a € 1.000.000,00, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, rivolgendo invito ad almeno 10 Operatori economici iscritti nella Sottocategoria Gruppo B dell'Elenco degli Operatori economici (con attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli articoli 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere), se sussistono aspiranti idonei in tali numero. I lavori saranno affidati dall'Azienda, a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

I criteri di aggiudicazione di ogni singola procedura negoziata saranno di volta in volta stabiliti nelle rispettive Determinazioni a contrarre ed indicati successivamente nelle lettere di invito.

d) Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.186.000,00

L'Azienda, per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria pari a € 5.186.000,00, ha stabilito che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta, nel rispetto **dell'articolo 238, comma 1, del Codice, che richiama la parte III per l'affidamento di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.**

L'Azienda, nel rispetto **dell'articolo 232, commi 2 e 9, del Codice**, nel redigere l'elenco degli Operatori economici di cui al sistema di qualificazione, che sarà conforme ai criteri di qualificazione fissati **dal Regolamento appalti**, suddividerà tale elenco **nelle seguenti categorie di lavori:**

- **CATEGORIA A) - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)
Gruppo B (attestazione SOA in categoria OG11 o OS30)
- **CATEGORIA B) - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)
Gruppo B (attestazione SOA in categoria OS22)
- **CATEGORIA C) - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE POZZI ACQUA POTABILE**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)
Gruppo B (attestazione SOA in categoria OS21)
- **CATEGORIA D) - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)

- Gruppo B (attestazione SOA in categoria OG6)
- **CATEGORIA E) - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)
Gruppo B (attestazione SOA in categoria OG6)
- **CATEGORIA F) - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E RETI FOGNARIE**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)
Gruppo B (attestazione SOA in categoria OG6)
- **CATEGORIA G) - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)
Gruppo B (attestazione SOA in categoria OG1)
- **CATEGORIA H) - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)
Gruppo B (attestazione SOA in categoria OG8)
- **CATEGORIA I) - OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI, STRADE E PARCHEGGI**
Gruppo A (requisiti articolo 90, del Regolamento appalti)
Gruppo B (attestazione SOA in categoria OG3).

13. Pubblicità e comunicazioni per gli appalti di lavori non eseguibili in economia

Ai sensi dell'articolo 238, comma 3, del Codice, l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, di cui all'articolo 225, del Codice, è pubblicato sul profilo dell'Azienda (c.d. profilo del committente) e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del Codice, con le modalità ivi previste.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a) del Codice e richiamato il quadro di riepilogo delle **"Informazioni e tempistiche di trasmissione" delle comunicazioni di dati inerenti i contratti di lavori**, pubblicato sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, l'Azienda - per tutti gli affidamenti di cui al presente Regolamento di importo pari o superiore a **€ 40.000,00** (euro quarantamila/00) - è **tenuta a comunicare tramite la procedura informatica SOOP** quanto segue:

- a) **nel caso di procedura non aggiudicata: i dati di inquadramento comuni dell'intervento, entro trenta giorni** dal provvedimento con il quale l'Azienda ha disposto l'annullamento/revoca della procedura di gara ovvero ha accertato l'esito negativo della procedura;
- b) **nel caso di procedura aggiudicata: i dati di inquadramento comuni dell'intervento e di aggiudicazione, entro trenta giorni** dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva **efficace**.

14. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda.